







Allegato E.1: Indicazioni relative alla tenuta documentale e schede misura

Indicazioni relative alla tenuta documentale

Si riporta di seguito un elenco identificativo dei documenti che gli operatori devono conservare agli atti per la durata di 10 anni, suddivisi sulla base delle principali fasi di attuazione della dote:

- a) Presa in carico;
- b) Realizzazione del PIP;
- c) Rendicontazione e richiesta di liquidazione.

Tutti i documenti di seguito riportati devono essere conservati presso la sede accreditata in cui è stato preso in carico il destinatario e/o presso cui i servizi sono stati erogati, in un fascicolo individuale relativo alla singola dote. Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l'operatore che ha effettuato la presa in carico ha l'obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Il fascicolo individuale presenta i seguenti elementi:

- Frontespizio
- Estremi del fascicolo
- Estremi del destinatario
- Codice identificativo
- Estremi del tutor
- Estremi del provvedimento attuativo
- Elenco generale dei documenti presenti nel fascicolo

a) Presa in carico

A seguito dell'invio della domanda di dote, l'operatore che ha preso in carico la persona è tenuto ad aprire e conservare agli atti il fascicolo individuale, contenente la documentazione relativa al destinatario della dote. Il fascicolo individuale dovrà contenere:

- o Copia di documento di identità / copia di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari e check list di verifica iniziale dello stato di NEET, attestanti i requisiti di accesso del destinatario;
- o Patto di servizio relativo al Programma Garanzia Giovani;
- Domanda di partecipazione all'iniziativa;
- o Piano di Intervento Personalizzato;
- o Scheda anagrafico-professionale.









Tutti gli operatori che partecipano alla dote sono tenuti a conservare un fascicolo generale che dovrà contenere l'Atto di adesione unico.

b) Realizzazione del PIP

Nel corso della realizzazione del PIP gli operatori sono tenuti alla conservazione della documentazione relativa allo svolgimento dell'intera dote all'interno del <u>fascicolo individuale</u>, che dovrà contenere:

- o Eventuale Accordo di partenariato;
- Curriculum vitae del tutor aggiornato annualmente, redatto in formato UE e sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e del D.lgs. n. 101/18 e del Regolamento (UE) 2016/679;
- Contratto di lavoro del tutor;
- Curriculum vitae delle altre professionalità coinvolte aggiornato annualmente, redatto in formato UE e sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e del D.lgs. n. 101/18 e del Regolamento (UE) 2016/679;
- Contratto di lavoro delle altre professionalità coinvolte;

L'operatore che ha preso in carico la persona deve conservare nel fascicolo individuale:

- o Eventuale copia del curriculum vitae in formato Europass del destinatario;
- o Eventuale comunicazione di rinuncia.

L'operatore che eroga il servizio deve conservare nel fascicolo individuale:

• Check list di verifica dello stato di NEET, attestante il mantenimento dei requisiti di partecipazione al Programma all'avvio di ciascuna misura.

Schede misura

Le "Schede misura" di seguito riportate illustrano per ciascuna misura:

- Descrizione delle attività;
- Soggetti che possono erogare il servizio;
- Obiettivi di politica attiva correlati;
- Destinatari ammessi a fruire del servizio;
- Durata del servizio;
- Modalità di erogazione;
- Costo standard e modalità di riconoscimento;
- Documentazione giustificativa per la rendicontazione e la richiesta di liquidazione, da caricare sul sistema informativo e conservare agli atti.









1-A) Accoglienza e informazioni sul Programma

Colloqui di prima informazione e orientamento (A05)			
Descrizione delle attività	Informazione sul Programma IOG, sui requisiti per l'accesso, sui servizi e le misur disponibili. Informazioni sulla rete dei servizi competenti. Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della ret territoriale del lavoro e della formazione.		
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.		
Obiettivi di politica attiva correlati	 Reinserimento in percorsi di istruzione e formazione professionali ordinari; Accesso diretto all'esame di Qualifica professionale. 		
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Il servizio è obbligatorio ai fini della presa in carico della persona e dello svolgimento dei servizi successivi.		
Durata del servizio	Fino a 2 h.		
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). I servizi al lavoro sono svolti in presenza. Qualora provvedimenti normativi nazionali o regionali atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 ne dispongano la sospensione in presenza, i servizi al lavoro possono essere erogati a distanza attraverso modalità telematiche.		
Modalità di riconoscimento	Il servizio è a carico dell'operatore.		
Documentazione giustificativa	L'erogazione del servizio è attestata dal <i>timesheet</i> , che riporta: Ore di servizio fruite dal destinatario. Data di fruizione del servizio.		

1-B) Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)

Colloqui di orientamento (A01); Patto di servizio ed eventuale profiling (A02)		
Descrizione delle attività	Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale. Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali. Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e, quando definito nelle sue componenti, individuazione del profiling del giovane. Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee. Stipula del Patto di servizio e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed	
Soggetti che possono erogare il servizio	erogati. Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro	
Obiettivi di politica attiva correlati	 Reinserimento in percorsi di istruzione e formazione professionali ordinari; Accesso diretto all'esame di Qualifica professionale. 	
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Il servizio è obbligatorio ai fini della presa in carico della persona e dello svolgimento dei servizi successivi.	
Durata del servizio	Min. 60 – max. 120 minuti	









Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). I servizi al lavoro sono svolti in presenza. Qualora provvedimenti normativi nazionali o regionali atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 ne dispongano la sospensione in presenza, i servizi al lavoro possono essere erogati a distanza attraverso modalità telematiche.	
Modalità di riconoscimento	Il servizio è a carico dell'operatore.	
Documentazione giustificativa	 Profiling Checklist di verifica iniziale dello stato di NEET Patto di Servizio Piano di Intervento Personalizzato Aggiornamento Scheda anagrafica professionale L'erogazione del servizio è attestata dal timesheet, che riporta: Ore di servizio fruite dal destinatario. Data di fruizione del servizio. 	

1-C) Orientamento specialistico o di II livello

Bilancio di competenze (A03); Colloqui (individuali) finalizzati alla definizione di un progetto professionale e personale (A06); Tutoraggio (B05)				
Descrizione delle attività	Il servizio è finalizzato all'individuazione delle competenze possedute dal destinatario e alla progettazione di un percorso formativo personalizzato.			
Soggetti che possono erogare il servizio	 Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro (attività cod. A06 "Colloquio individuale"); Per le attività cod. A03"Bilancio di competenze", cod. B05 "Tutoraggio attività 			
	formativa": Operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale; Istituti Professionali di Stato accreditati ai percorsi di IeFP in regime sussidiario			
Obiettivi di politica attiva correlati	 Reinserimento in percorsi di istruzione e formazione professionali ordinari; Accesso diretto all'esame di Qualifica professionale. 			
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Almeno 1 h dell'attività di "Colloquio individuale" cod. A06 (fino a max. 2 h) del servizio 1-C è obbligatoria per tutti i destinatari che partecipano all'Avviso. L'attività di "Colloquio individuale" deve essere erogata nello stesso giorno della richiesta di dote, allo scopo di perfezionare la declinazione degli obiettivi da raggiungere attraverso i servizi inclusi nel Piano di Intervento Personalizzato.			
	Ulteriori ore del servizio 1-C, relative alle attività di "Bilancio di competenze" (cod. A03) e di "Tutoraggio attività formativa" (cod. B05) possono essere realizzate successivamente alla stipula del PIP.			
Durata del servizio	Min. 1 h – max. 4 h			
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona) in riferimento alle attività di "Bilancio delle competenze" (cod. A03) e di "Colloquio individuale" (cod. A06).			
	I laboratori di orientamento alla scelta formativa e alle opportunità occupazionali della filiera professionalizzante relativi al "Tutoraggio attività formativa" (cod. B05) possono essere realizzati in piccoli gruppi di massimo 3 partecipanti.			
	I servizi al lavoro sono svolti in presenza. Qualora provvedimenti normativi naziona o regionali atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 ne dispongano l sospensione in presenza, i servizi al lavoro possono essere erogati a distanz attraverso modalità telematiche.			









Costo standard e modalità di	di € 35,50 / ora per persona.			
riconoscimento	Il servizio è riconosciuto <u>a processo.</u>			
	I servizi erogati a distanza sono rimborsati sulla base dei costi standard previsti pe i servizi in presenza.			
Documentazione giustificativa	L'erogazione del servizio è attestata dal <i>timesheet</i> , che riporta: Ore di servizio fruite dal destinatario. Data di fruizione del servizio.			
Attestazione, validazione, certifica	zione delle competenze acquisite (B08)			
Descrizione delle attività	L'attività di "Attestazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite" (cod. B08) fa riferimento alla certificazione delle competenze maturate dall'allievo in esito al percorso formativo . La procedura di certificazione delle competenze è descritta al par. 4.5.1 delle Indicazioni regionali sul sistema di IeFP (D.D.U.O. n. 12550/2013) e al par. 2.3 delle Procedure attuative (D.D.S. n. 7214/2014). Il processo si conclude con il rilascio di un attestato di competenze, secondo il modello allegato 5 alle Indicazioni.			
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Tutti i NEET destinatari dell'Avviso			
Soggetti che possono erogare il servizio	Operatori accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale Istituti Professionali di Stato accreditati ai percorsi di IeFP in regime sussidiario			
Obiettivi di politica attiva correlati	 Reinserimento in percorsi di istruzione e formazione professionali ordinari; Accesso diretto all'esame di Qualifica professionale. 			
Durata del servizio	Min. 1 h – max. 8 h			
Modalità di erogazione	Individuale (1 persona). Il servizio è svolto in presenza. Qualora provvedimenti normativi nazionali o regionali atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 ne dispongano la sospensione in presenza, il servizio può essere erogato a distanza attraverso modalità telematiche.			
Costo standard e modalità di riconoscimento	 € 35,50 / ora per persona. Il servizio è riconosciuto <u>a processo.</u> Il servizio erogato a distanza è rimborsato sulla base dei costi standard previsti per il servizio in presenza. 			
Documentazione giustificativa	L'erogazione del servizio è attestata da: Timesheet destinatario, che riporta: Ore di servizio fruite dal destinatario. Data di fruizione del servizio. Attestato di competenza, secondo il modello allegato 5 al D.D.U.O. 12550/2013			









2-B) Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

Formazione per acquisizione qualifica (C05)		
Descrizione delle attività	Il servizio prevede la realizzazione di progetti formativi finalizzati al rientro nel sistema ordinario di Istruzione e formazione professionale, oppure, per gli allievi che hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione e hanno acquisito tutti gli standard di apprendimento del Profilo, all'accesso diretto all'esame di Qualifica professionale.	
Destinatari ammessi a fruire del servizio	Tutti i NEET destinatari dell'Avviso	
Soggetti che possono erogare il servizio	 Operatori accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale; Istituti Professionali di Stato accreditati ai percorsi di IeFP in regime sussidiario. 	
Obiettivi di politica attiva correlati	 Reinserimento in percorsi di istruzione e formazione professionali ordinari; Accesso diretto all'esame di Qualifica professionale. 	
Costo standard	UCS ora/corso: € 73,13 + UCS ora/allievo: € 0,80	
Durata del servizio	Max. 1.000 ore	









Modalità di erogazione

Gruppi classe composti da un numero minimo di 4 allievi e massimo di 15. È possibile comporre gruppi classe misti con diversi Profili di Qualifica in esito, corrispondenti a molteplici sezioni. Nei progetti multiqualifica ciascun modulo formativo, di base o professionale, può essere rivolto all'intero gruppo classe, ad una selezione ristretta di sezioni o ad una sola sezione. Ciascun modulo formativo deve essere destinato ad almeno 4 allievi.

I gruppi classe devono essere composti unicamente da allievi destinatari di percorsi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa attivati sul presente Avviso. Non è possibile comporre classi miste formate da allievi presi in carico nell'ambito della misura 2-B del Programma Garanzia Giovani con allievi sostenuti con fondi pubblici a valere su altri Avvisi Garanzia Giovani o relativi ad altre linee di *policy*. Inoltre, non è possibile creare classi miste con allievi che sostengono i costi di frequenza del percorso con risorse private.

Per progetti brevi della durata massima fino a 250 ore è facoltà dell'operatore prevedere attività di formazione in contesto lavorativo. Per progetti di durata superiore, la formazione in contesto lavorativo è obbligatoria.

Le modalità di attuazione dei percorsi sono disciplinate dalle Indicazioni regionali sul sistema di IeFP (D.D.U.O. n.12550/2013), parte seconda – "Standard di erogazione" par. 2.1-2.9, 2.12, parte terza "Standard di apprendimento" come modificata dal nuovo Repertorio, parte 4 "Standard di valutazione e di certificazione" par. 4.1-4.4, 4.5 e dalle corrispondenti Procedure attuative (D.D.S. n. 7214/2014).

Come previsto dall'accordo territoriale del 21/12/2018, per la progettazione ed erogazione dei percorsi di IeFP gli Istituti Professionali devono garantire una composizione qualitativa dell'organico docente nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8, c.6 del D.I. del 17/05/2018, diversificata rispetto a quella dei percorsi di I.P. e coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure e Profili di IeFP.

Inoltre, per il regolare svolgimento dell'a.f. 20/21 trovano applicazione le "Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021" (D.G.R. n. 3390/2020) e i successivi provvedimenti attuativi riguardo alla gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nell'a.f. 2020/2021. In conformità a tali indicazioni, è consentita l'erogazione della formazione in modalità FAD sincrona, nel limite di determinati parametri orari. Inoltre, sono ammesse modalità a distanza per lo svolgimento della formazione in contesto lavorativo (smart working e, a determinate condizioni, project work e alternanza scuola-lavoro protetta).

Le modalità didattiche attivabili di volta in volta sono stabilite dai provvedimenti attuativi, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico e dell'evoluzione del contesto normativo nazionale e regionale. Resta inteso che le disposizioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti beneficiari, in particolare per quanto riguarda la sospensione delle attività formative in presenza.

Al termine del percorso l'Istituzione educativa rilascia un attestato di competenza, a fronte dell'acquisizione da parte dell'allievo di tutte le abilità e le conoscenze ad essa correlate. L'oggetto della certificazione è la competenza completa, per cui non è possibile certificare singole abilità o conoscenze. Qualora l'allievo non sviluppi un'intera competenza, l'Istituzione educativa è tenuta a rilasciare un attestato di frequenza. L'attestato è spendibile in termini di credito formativo ai fini del rientro in percorsi di istruzione e formazione ordinari, in particolare verso percorsi di Qualifica coerenti con le competenze acquisite nel percorso personalizzato.









Modalità di riconoscimento

Il contributo economico è riconosciuto interamente a processo per le ore di formazione frontale (d'aula e di laboratorio) erogate e per le ore frequentate da ciascun allievo. Le ore di formazione in contesto lavorativo (tirocinio e alternanza scuola-lavoro) non sono rimborsate.

Il finanziamento pubblico rimborsa i costi sostenuti per la formazione frontale (d'aula e di laboratorio) nel limite dell'importo massimo ammissibile, calcolato sulla base della seguente formula: (n° ore formazione frontale programmate *73,13€) + (n° ore formazione frontale programmate *n° allievi previsti *0,80 €).

In fase di rendicontazione tale importo viene rimodulato in funzione del numero di ore di formazione realizzate.

Servizio	Cod. Attività	Descrizione attività	Durata massima	Costo orario
2-B) Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	C05	Formazione per acquisizione qualifica	max. 1.000 ore	Formazione di gruppo: UCS ora/corso: € 73,13 + UCS ora/allievo: € 0,80

Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa da produrre a comprova dell'effettiva realizzazione delle attività formative è riportata nella tabella seguente. I documenti vanno caricati nel modulo di richiesta di liquidazione in Bandi Online.

Fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria si applicano le indicazioni fornite per la "Fase di emergenza Covid-19". Con apposito provvedimento sarà disposto il passaggio alla "Fase ordinaria".

_ 1 00		
Documentazione giustificativa Misura 2-B		
Fase di emergenza Covid-19	Fase ordinaria	
Registro formativo e delle	Registro formativo delle	
presenze	presenze	
Non è necessaria la firma degli		
<u>allievi</u>		
Autodichiarazione operatore	Autodichiarazione operatore	
• GRS	• GRS	









Allegato E.2: Modulo di richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

	All'Ufficio Spazio Regione, sede di			
	•			
	Oppure			
	Alla Direzione			
	Unità Organizzativa	/Struttura		
	(indicare se conosciuti)			
II/La so	ettoscritto/a			
COGNC	DME*			_
NOME*	*			_
NATA/0	O* IL a			_
RESIDE	NTE* IN	F	Prov. ()	
Via			n	
E-mail:				
Tel				
Docum	ento identificativo (all.)			
	Diretto interessato			
	Legale rappresentante (all. doc)			
	procura da parte (all. doc)			
		CHIEDE		
	di visionare			
	di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico			
	di estrarne copia conforme in bollo			

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):









MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):	
	_
INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):	_
DICHIARA	
DICHIARA	
$-$ di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1 $^\circ$ marzo 2010;	di invio, come
 di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/200 di dichiarazioni mendaci; 	00 per l'ipotesi
 di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la pres 	ente richiesta.
	er esteso e ggibile
<u></u>	
*Dati obbligatori	









INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

GARANZIA GIOVANI – FASE II (Multi avviso)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Nome, Cognome, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, Condizione di svantaggio, Condizione di disabilità, Comunicazioni obbligatorie, Scheda Anagrafica Professionale e status di NEET), sono trattati al fine di avviare percorsi formativi modulari, per la dispersione scolastica, rivolti a giovani NEET che, avendo abbandonato precocemente il percorso di studio, sono privi di un titolo di istruzione e formazione di secondo ciclo e sono disoccupati e/o ad effettuare percorsi di formazione e di tirocinio in azienda finalizzati a qualificare o riconvertire il profilo professionale dei NEET che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro o hanno perso il lavoro.

ai sensi delle seguenti norme:

- Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Circolare ANPAL prot. n. 8013 del 31/08/2020 "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19";
- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, inerente la "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle II.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro"
- D.G.R. n. X/7431 del 28 novembre 2017, "Modalità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato art. 20 co. 1 d.lgs. 150/2015 Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati";









- D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro";
- D.G.R. n. XI/197 del 11 giugno 2018, che approva lo schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;
- D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018, "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

La finalità del trattamento è giustificata al fine del rilascio di un attestato delle competenze acquisite per giovani NEET, spendibile, in termini di credito formativo, per il rientro in un percorso ordinario di IeFP, verso percorsi di Qualifica coerenti con il set di competenze acquisite e/o per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di tirocinio aziendali riconvertendo il profilo di NEET.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente protempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati personali (Nome, Cognome, Genere, Codice fiscale, Cittadinanza, Comune di nascita, Provincia di nascita, Data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, Telefono, Indirizzo di posta elettronica), sono comunicati ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in qualità di titolare autonomo dei dati per la finalità di recepimento delle sue Comunicazioni Obbligatorie, della sua Scheda Anagrafica Professionale e del suo status di NEET, elementi necessari a









garantire la corretta verifica Amministrativa ed avviare la relativa procedura attuativa Regionale.

I suoi dati personali e particolari (Nome, Cognome, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, Condizione di svantaggio, Condizione di disabilità, Comunicazioni obbligatorie, Scheda Anagrafica Professionale, status di NEET), vengono comunicati agli Operatori accreditati al Lavoro in qualità di responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare del trattamento, per la finalità di presa in carico del giovane NEET e/o con l'obiettivo di assicurare un maggior supporto nella ricollocazione e nella riqualificazione professionale in ambito di crisi lavorativa ai fini dell'erogazione del servizio formativo e del servizio di promozione del tirocinio atto a riconvertire il profilo professionale dei NEET che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro o hanno perso il lavoro.

I suoi dati personali e particolari (Nome, Cognome, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, indirizzo di residenza, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, Condizione di svantaggio, Condizione di disabilità), vengono comunicati agli Operatori accreditati alla Formazione in qualità di responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare del trattamento, per la finalità dell'erogazione del servizio formativo in contrasto alla lotta contro la dispersione scolastica, rivolti a giovani NEET che, avendo abbandonato precocemente il percorso di studio, sono privi di un titolo di istruzione e formazione di secondo ciclo e sono disoccupati.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro), SIUF (Sistema Informativo Unitario Formazione), Ge.FO (Gestione Finanziamenti On Line) e Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.









6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.

Tale durata è giustificata sia sulla base dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all'erogazione del saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili.

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.









Allegato E.4: Firma elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento elDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

- 1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
- 2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
- 3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.









Allegato E.5: ANTIMAFIA

(D. Lgs. n. 159/2011)

Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia (scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza), sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente (come da indicazioni contenute nel predetto modulo), quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).









Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
 - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
 - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
 - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni			
Art. 85 del D.L _é	gs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)		
Impresa individuale	Impresa individuale 1. Titolare dell'impresa		
	2. direttore tecnico (se previsto)		
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2		









Associazioni	1.	Legali rappresentanti
	2.	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1.	Legale rappresentante
	2.	Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato
		consiglieri)
	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4.	membri del collegio sindacale
	5.	socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
		inferiore a 4)
	6.	socio (in caso di società unipersonale)
	7.	membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art.
		2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
		svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera
		b) del D.Lgs. n. 231/2001;
	8.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1.	tutti i soci
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1.	soci accomandatari
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in	1.	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
Italia	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria	1.	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del
con rappresentanza stabile in Italia		CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o
		direzione dell' impresa
	2.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto	1.	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
espressamente previsto per le società		socie della società personale esaminata
in nome collettivo e accomandita	2.	Direttore tecnico (se previsto)
semplice)	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3



settore dei giochi pubblici







Società di capitali anche consortili, per	1. legale rappresentante
le società cooperative di consorzi	2. componenti organo di amministrazione (presidente del
cooperativi, per i consorzi con attività	CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
esterna	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili
	detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al
	5 per cento.
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi	1. legale rappresentante
attività esterna e per i gruppi europei di	2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione
interesse economico	(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di
	amministrazione)**
	5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
imprese	sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno,
	come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per
consortili, per le società cooperative di	le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con
consorzi cooperativi, per i consorzi con	attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari
attività esterna e per le società di	o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi
capitali con un numero di soci pari o	anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
inferiore a quattro (vedi lettera c del	superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
comma 2 art. 85) concessionarie nel	responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in

Italia di soggetti non residenti.









Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di <u>aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia</u> e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.









Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.









Allegato E.6 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).